



Regione Lombardia

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
2014-2020**

ADOTTATO DALLA CE CON DECISIONE C(2015) 923 FINAL DEL 12 FEBBRAIO 2015

MANUALE DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'

Versione giugno 2024

Indice

1. PREMESSA	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1 Normativa comunitaria	4
2.2 Normativa nazionale	6
3. SOGGETTI COINVOLTI	8
3.1 Autorità di Gestione	8
3.2 Gruppo di verificatori in loco	8
3.3 Autorità di Certificazione	9
3.4 Autorità di Audit.....	9
3.5 Altri soggetti.....	9
4. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'	10
4.1 Rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa	10
4.2 Accertamento della violazione della normativa	10
4.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa	11
4.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo	11
4.3 Procedure di richiesta di restituzione	11
4.4 Accertamento dell'irregolarità, revoca, recuperi e ritiri	12
4.5 Trattamento delle irregolarità sistemiche.....	14
5. SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ ALLA COMMISSIONE E RELAZIONI SUCCESSIVE	14
5.1 Relazione iniziale	14
5.2 Relazioni successive	15
5.3 Sezione Raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità	16
6. PROCEDURE DI REVISIONE DEL MANUALE	16

Elenco delle modifiche al documento

Edizione	Descrizione delle modifiche
Vs. 1.0 – novembre 2016	Prima edizione
Vs. 2.0 – luglio 2017	Integrazione par.4.2
Vs. 3.0 – aprile 2020	<p>Definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni da parte del RdA nei confronti dell'AdG e dell'AdC con conseguente integrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- par. 4.2.2 - Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo- par 4.3 - Procedure di richiesta di restituzione- par 4.4 - Accertamento dell'irregolarità, revoca, recuperi e ritiri. <p>Definizione delle modalità di trattamento delle irregolarità in caso di presenza di spesa "cuscinetto" e conseguente integrazione del par. 4.4 - Accertamento dell'irregolarità, revoca, recuperi e ritiri.</p>

1. PREMESSA

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire, ai soggetti coinvolti nella gestione e nella sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (POR), un supporto metodologico per la gestione delle eventuali violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento risultanti dagli esiti dei controlli documentali di tipo amministrativo-contabile e dei controlli in loco, realizzati sia da soggetti interni al Programma (Responsabili di Asse, Gruppo di verificatori in loco, Autorità di Certificazione ed Autorità di Audit), sia da altri soggetti nazionali (ad es. MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali e centrali) e/o comunitari (ad es. Corte dei conti Europea, OLAF, CE-DG Regio).

Nello specifico, la gestione delle violazioni della normativa è descritta secondo la seguente articolazione:

- rilevazione e segnalazione della violazione a seguito degli esiti dei controlli documentali e/o in loco, o in conseguenza di accertamenti realizzati da altri soggetti comunitari e/o nazionali;
- accertamento della violazione, attraverso la valutazione: della segnalazione redatta dal soggetto che ha realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della documentazione integrativa acquisita;
- attivazione delle procedure di richiesta restituzione delle somme indebitamente versate ai soggetti beneficiari;
- accertamento che la violazione si configuri quale irregolarità ai sensi dell'art. 2, par.39 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati, secondo quanto disposto dai Regg. (UE) n. 1303/13, n.1970/2015 e n. 1974/2015.

La responsabilità della gestione e attuazione del POR, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013, è in capo allo Stato membro, e per la Regione Lombardia, all'Autorità di gestione, che ha anche il compito di *"prevenire, individuare e correggere le irregolarità, recuperare gli importi indebitamente versati"* e di informare la Commissione.

Il "Manuale" intende illustrare:

- a) il processo di gestione dell'irregolarità e dei recuperi partendo dall'avvio della procedura di revoca parziale/totale di un progetto cofinanziato con i fondi dell'Unione Europea, fino ad arrivare al suo ritiro e al recupero delle somme indebitamente imputate sul fondo.
- b) Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario integrando le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) con le procedure previste nell'ambito dell'**IMS (Irregularities Management System)**, adottato dall'AdG per le segnalazioni di irregolarità/frodi al Dipartimento Politiche Europee e conseguentemente all'OLAF.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa comunitaria

La regolamentazione comunitaria (Reg. (UE) n.1303/13 art. 2 definisce una irregolarità *"qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione"*.

L'articolo 125 dello stesso Regolamento attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità della *"gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria"*. L'Autorità di Gestione, di conseguenza, ha tra le sue funzioni anche quella di assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di gestione delle irregolarità. Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, infatti, *"gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso,*

¹ Art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/13, paragrafo 1.

gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari". Inoltre, il citato articolo, precisa che "quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione

L'art. 122, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce, inoltre, che l'obbligo di informazione alla Commissione delle irregolarità, non è previsto nei seguenti casi:

- a) "casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione".

La gestione delle irregolarità è disciplinata, in dettaglio, dai Regolamenti (UE) 2015/1970 e 2015/1974. Secondo quanto definito dall'articolo 2 di quest'ultimo Regolamento, "entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità (...)" fornendo le informazioni richieste dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1970/2015:

1. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che:
 - a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo;
 - b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
 - a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
 - d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
 - e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità
 - f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; 10.11.2015 L 293/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT;
 - g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
 - h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
 - i) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
 - j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
 - k) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;

- l) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
- m) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- n) la natura della spesa irregolare;
- o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

Il Reg. (UE) n. 1974/2015, art. 3, inoltre, stabilisce l'obbligo degli Stati membri di effettuare le comunicazioni delle irregolarità alla Commissione, (art. 3 del Reg. (UE) n. 1970/2015), quella iniziale e le relazioni successive, per via elettronica.

L'Art. 4 stabilisce infine:

“1. Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche: a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale; b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni; c) se è stata accertata una frode.

3. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità”.

In riferimento alla tempistica, l'art. 2 del reg. (UE) n. 1974/2015 specifica che gli Stati membri, una volta ottenute le informazioni pertinenti, trasmettono alla Commissione nei più brevi tempi possibili la relazione sui provvedimenti adottati alla Commissione. Inoltre, ciascuno Stato membro segnala alla Commissione immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta con indicazione, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, degli altri Stati membri interessati.

2.2 Normativa nazionale

A livello nazionale, la comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario è disciplinata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007 recante le “Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” (GU n. 240 del 15-10-2007) e dai provvedimenti conseguenti approvati.

Secondo quanto definito nella Circolare del 12 ottobre 2007, *“la norma richiede che sia compiuta un'attività di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di un'irregolarità”.* Nelle note esplicative è inoltre specificato che *“la ratio è quella di evitare che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive Autorità competenti, possa determinare l'inoltro alla Commissione Europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria”.*

Una volta ricevuto un atto di segnalazione di sospetta irregolarità o frode, *“gli organi decisionali preposti verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario”.*

Dovendo gli organi decisionali compiere la valutazione senza ritardo, *“la mancata indicazione di un termine entro cui deve essere effettuata la valutazione, non deve indurre in errore circa il rigoroso rispetto dei termini previsti dai Regolamenti*

comunitari per l'inoltro delle segnalazioni alla Commissione Europea". Pertanto, *"ciascuna Amministrazione, pur nell'assoluta libertà di organizzazione interna, dovrà vigilare affinché sia garantita l'osservanza dei termini prescritti dai Regolamenti, adoperandosi al fine di evitare che la valutazione del primo verbale di constatazione o dell'atto comporti ritardi nelle segnalazioni, le quali dovranno comunque essere effettuate con la massima puntualità"*.

Effettuata la valutazione, *"l'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa"*.

"Limitatamente alle frodi o sospetti di frode portati all'attenzione dell'Autorità giudiziaria", il Dipartimento per gli Affari di Giustizia definisce il sorgere dell'obbligo di segnalazione individuato dalla normativa comunitaria nel "primo atto di accertamento giudiziario" indicando quest'ultimo quale il "momento in cui l'Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all'archiviazione ed esercitando l'azione penale, formula l'imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità".

Il "primo atto di accertamento giudiziario" deve quindi identificarsi:

- *"nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.";*
- *"nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p."*.

Si precisa inoltre che *"qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, è opportuno individuare il primo atto di accertamento giudiziario negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all'informativa da inviare all'Autorità da cui dipende il pubblico impiegato"*.

"Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto modulo di comunicazione delle irregolarità."

"Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede."

3. SOGGETTI COINVOLTI

La procedura di gestione delle irregolarità delle operazioni cofinanziate dal POR FESR Lombardia 2014-2020 coinvolge i seguenti soggetti.

3.1 Autorità di Gestione

La responsabilità della gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE è in capo all'Autorità di Gestione. Parimenti, la responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta all'Autorità di Gestione, che, a tal fine, acquisisce e registra le informazioni relative a tutti i controlli svolti da Autorità/organismi esterni o interni al sistema di gestione e controllo. Pertanto, si deve ritenere che gli "Organismi decisionali preposti alle varie provvidenze comunitarie", di cui alla circolare interministeriale 12/10/2007, sono le Autorità di Gestione.

Rispetto alla gestione dei processi relativi alle irregolarità, quindi, l'Autorità di Gestione supporta il Responsabile di Asse nella gestione delle segnalazioni e dei flussi di comunicazione ad esse relativi. In particolare, l'Autorità di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- attività di raccordo con il Governo Nazionale e con la Commissione Europea;
- mantiene i rapporti e i flussi informativi verso l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit;
- raccolta e tenuta delle informazioni trasmesse dai Responsabili di Asse riguardanti:
 - gli esiti dei pagamenti effettuati nei confronti dei beneficiari, le eventuali situazioni debitorie e l'avvenuto svincolo delle fidejussioni;
 - gestisce gli esiti delle verifiche espletate chiuse con l'accertamento di irregolarità e con l'eventuale richiesta di restituzione;
 - disporre la trasmissione della Scheda OLAF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee.

Per quanto concerne il processo di gestione delle irregolarità, con riferimento a quanto indicato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007, il Responsabile di Asse è il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni in caso di sospetta violazione della normativa di riferimento e alla conseguente valutazione degli elementi rilevati nel corso dei controlli, al fine di accertare e validare l'esistenza della violazione.

Al Responsabile di Asse compete l'espletamento delle seguenti funzioni:

- gestione dei rapporti con i Beneficiari (sospensione, contestazione scritta, verifica controdeduzioni, accertamento);
- adozione degli atti amministrativi conseguenti di revoca parziale o totale dei finanziamenti.

Il Responsabile di Asse è quindi il soggetto cui compete operativamente la gestione del processo di accertamento dell'irregolarità sia di quello di revoca dell'aiuto e dell'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate. Sempre con riferimento agli adempimenti previsti nella Circolare, nel caso in cui la normativa comunitaria lo preveda, il Responsabile di Asse è altresì il soggetto preposto a compilare senza ritardo, il modulo di segnalazione delle irregolarità (Scheda OLAF) e le relazioni successive di cui agli articoli 3 e 4 del reg. (UE). 1970/2015.

3.2 Gruppo di verificatori in loco

Secondo quanto definito nell'ambito della relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 FESR Lombardia, il Gruppo di verificatori in loco è preposto allo svolgimento dei controlli di I livello in loco.

Specificamente, il Gruppo dei verificatori è incaricato dell'espletamento delle seguenti funzioni:

- espletamento delle verifiche a campione sul posto delle operazioni (in loco);
- comunicazione degli esiti delle verifiche e delle eventuali violazioni della normativa rilevate, al Responsabile di Asse e all'AdG, per l'adozione delle conseguenti azioni correttive.

3.3 Autorità di Certificazione

L'Autorità di Certificazione mantiene la contabilità dei recuperi delle somme certificate indebitamente erogate, sulla base di quanto comunicato dall'Autorità di Gestione. Inoltre la stessa Autorità di Certificazione tiene la contabilità degli importi certificati ritirati a seguito della revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario.

In particolare l'Autorità di Certificazione effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma Operativo, a tal fine, monitora costantemente la corretta implementazione del registro debitori.

Per il dettaglio delle procedure attivate dall'AdC si rimanda al Manuale delle procedure dell'AdC.

3.4 Autorità di Audit

L'Autorità di Audit, secondo quanto definito nell'articolo 127, paragrafo 5, lett. a) del Reg.(UE) 1303/2013 ha il compito di preparare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, attraverso il quale accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese certificate alla Commissione per il rimborso sono legali e regolari e se il sistema di gestione e controllo funziona efficacemente e correttamente (ex art. 59, comma 5 Regolamento finanziario).

3.5 Altri soggetti

Come definito dalla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007 citata, le violazioni della normativa di riferimento possono essere segnalate al Responsabile di Asse anche da Soggetti terzi, qualora le rilevassero nel corso dello svolgimento delle loro attività.

In particolare si fa riferimento a Organismi di controllo esterni (ad es. soggetti nazionali, quali MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei conti, e soggetti comunitari, quali Corte dei Conti Europea, OLAF, CE-DG Regio) e altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali.

Il Responsabile di Asse è tenuto a far conoscere agli Organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte.

4. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'

4.1 Rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa

La rilevazione di una violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e la conseguente individuazione di spese non riconoscibili e non ammissibili avviene a seguito dell'espletamento dei controlli documentali ed in loco, sia nella fase di attuazione dell'operazione, sia a seguito della chiusura della stessa.

Nel caso di rilevazione di violazione della normativa da parte di soggetti interni al POR, quali il Responsabile di Asse ed il Gruppo di verificatori in loco, il rilievo è formalizzato tramite l'utilizzo degli appositi strumenti di controllo: le check list e i verbali di controllo. Le segnalazioni di violazioni possono essere formulate al Responsabile di Asse anche da altri soggetti che realizzano delle attività di controllo sulle operazioni finanziate dal POR, a titolo esemplificativo: l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Audit, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, Commissione Europea, etc.

Tutti i soggetti che rilevano presunte violazioni della normativa di riferimento procedono a segnalarle al Responsabile di Asse indicando, nella relativa nota di trasmissione, le seguenti informazioni obbligatorie:

- la violazione individuata;
- la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
- la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- le pratiche seguite per commettere l'irregolarità o la presunta irregolarità;
- se la pratica dà adito ad un sospetto di frode;
- la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;
- la quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente percepite.

Qualora la segnalazione della violazione manchi di uno degli elementi descritti, o non sia ritenuta esaustiva, il Responsabile di Asse procede alla trasmissione della richiesta di integrazione della segnalazione.

4.2 Accertamento della violazione della normativa

Una volta ricevuta la comunicazione di presunta violazione della normativa di riferimento, con eventuale quantificazione delle spese non riconoscibili e non ammissibili al Programma, il Responsabile di Asse è il soggetto incaricato dell'accertamento della stessa. Come previsto dall'assetto organizzativo del POR, il Responsabile di Asse è il soggetto incaricato di verificare tempestivamente, ai sensi della Circolare ministeriale del 12 ottobre 2007, che gli elementi indicati a giustificazione della presunta violazione validino *"l'ipotesi di un'avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario"*.

Nel rispetto del principio di *"partecipazione al procedimento amministrativo"*, di cui all'articolo 7, comma 1 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, una volta iniziate le procedure di verifica della sussistenza della violazione della normativa, il Responsabile di Asse invia al beneficiario, e per conoscenza alla Autorità di Gestione, la comunicazione formale di avvio del procedimento di accertamento della violazione nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle diverse tipologie di operazioni verificate, dell'entità degli importi interessati dalla contestazione, della documentazione da verificare e delle peculiarità dei rilievi. La comunicazione è corredata dalla contestuale richiesta di controdeduzioni e/o integrazione della documentazione amministrativa. Nel rispetto della Legge n. 241/90, *"in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere."*

A seguito della richiesta di controdeduzioni e/o integrazioni, il Responsabile di Asse riceve dal beneficiario le controdeduzioni e l'eventuale documentazione integrativa richiesta. Ai fini della validità della valutazione della sussistenza della violazione, la documentazione integrativa richiesta viene presa in considerazione solo qualora la stessa pervenga entro e non oltre i congrui limiti indicati nella comunicazione formale di avvio del procedimento di accertamento di violazione della normativa. Il Responsabile di Asse, nella valutazione delle segnalazioni di presunte violazioni, verifica e

accerta se la segnalazione stessa, e i documenti integrativi raccolti, confermano la violazione di una o più disposizioni riportate:

- nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- nel POR FESR Lombardia 2014/2020;
- nel Bando/Avviso di riferimento;
- nelle Linee Guida di Attuazione e Rendicontazione dell'iniziativa.

Il Responsabile di Asse procede quindi, dandone atto al beneficiario e all'Autorità di Gestione, a formalizzare tempestivamente tale valutazione attraverso il ricorso ad una delle seguenti procedure:

- archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non ammissibili;
- adozione del decreto di revoca, totale o parziale, dell'aiuto finanziario.

L'AdG, nel caso in cui siano in corso procedimenti giudiziari atti ad accertare la sussistenza degli elementi comprovanti il tentativo o la realizzazione di atti fraudolenti o di azioni corruttive, provvede, con il supporto dell'Avvocatura regionale, ad attivare tutte le azioni di tutela del bilancio regionale, nazionale e dell'Unione (ivi incluse eventuali costituzioni in parte civile o parte lesa, richiesta di danni di immagine, ecc.) e a seguire lo sviluppo dell'iter processuale, fornendo gli opportuni aggiornamenti alla Commissione europea coerentemente con le procedure sopra descritte.

A seguito dell'accertamento di comportamenti fraudolenti e/o di episodi di corruzione l'AdG, con il supporto dei responsabili di Asse provvede ad adottare gli eventuali e opportuni correttivi in relazione a: Avvisi approvati, linee guida di rendicontazione, check list di controllo, procedure di gestione e controllo e relative piste.

4.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa

Ogni verifica deve essere svolta mediante il sistema informativo SIAGE/Bandi e Servizi. Qualora dagli esiti dei controlli effettuati sulla base della documentazione integrativa prodotta, nonché dall'esame delle controdeduzioni presentate dal beneficiario, emerga l'insussistenza delle violazioni segnalate, il Responsabile di Asse provvede a notificare tempestivamente al beneficiario, e per conoscenza al soggetto che ha segnalato la presunta violazione ed all'Autorità di Gestione, l'accettazione delle controdeduzioni e l'archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non ammissibili, con adeguata motivazione. Qualora la segnalazione sia pervenuta da parte di Organismi di controllo esterni, tale decisione deve essere comunicata agli stessi.

4.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti svolti, sia appurata l'effettiva violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il Responsabile di Asse procede con la predisposizione del decreto di revoca, parziale o totale, del contributo che conterrà la descrizione delle modalità di concretizzazione delle violazioni di una o più disposizioni della normativa di riferimento, la norma o le norme violate, la quantificazione finanziaria della violazione e dell'aiuto di cui si dispone, se del caso, l'ingiunzione al pagamento della somma indebitamente percepita.

Il Responsabile di Asse notifica quindi il decreto di revoca, parziale o totale, del contributo e, se del caso, la richiesta del pagamento della somma indebitamente percepita, al beneficiario, nonché alla Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione attraverso il caricamento del Decreto di revoca nell'apposita sezione del Sistema informativo (Modulo Esiti di SIAGE/Bandi e Servizi), ai fini del monitoraggio del registro recuperi e delle posizioni debitorie.

4.3 Procedure di richiesta di restituzione

Nel caso in cui, a seguito della procedura di accertamento della violazione della normativa e delle spese non riconoscibili, emerga che il beneficiario ha percepito indebitamente contributi pubblici, il Responsabile di Asse verifica se procedere:

- alla richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti o
- all'applicazione, nell'ambito del medesimo progetto, della compensazione sull'erogazione delle successive tranche di contributo.

A seguito dell'attivazione della prima opzione, il Responsabile di Asse riceve comunicazione dell'avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario corredata dalla copia del versamento delle stesse.

Ricevuta la comunicazione di avvenuto accredito dell'importo, il Responsabile di Asse verifica che l'importo versato corrisponda a quello indicato nel decreto di revoca, parziale o totale, del contributo, maggiorato degli interessi di legge e ne informa la Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione. La comunicazione dell'avvenuto incasso viene trasmessa per via elettronica (e-mail) dal Responsabile di Asse all'Autorità di Gestione e per conoscenza all'Autorità di Certificazione, indicando all'inizio del campo oggetto il testo "COMUNICAZIONE AVVENUTO INCASSO PROGETTO POR FESR 2014-2020", riportando nel testo della e-mail almeno i riferimenti all'atto di decadenza, la data di incasso e gli importi interessati.

In caso di attivazione della seconda opzione, ad avvenuta compensazione degli importi di cui richiedere la restituzione mediante le erogazioni delle successive tranches di finanziamento, il Responsabile di Asse informa l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione. La comunicazione dell'avvenuta compensazione viene trasmessa per via elettronica (e-mail) dal Responsabile di Asse all'Autorità di Gestione e per conoscenza all'Autorità di Certificazione, indicando all'inizio del campo oggetto della e-mail il testo "COMUNICAZIONE AVVENUTA COMPENSAZIONE PROGETTO POR FESR 2014-2020", ed allegando il decreto di pagamento che tiene conto della compensazione. Il Decreto deve chiaramente indicare che si sta operando in compensazione ed i riferimenti specifici all'atto che ne ha dato origine e gli importi interessati.

In caso di mancata restituzione dell'importo indebitamente ricevuto, il Responsabile di Asse, qualora fosse stata presentata garanzia fideiussoria, verifica la possibilità di avviare l'iter per l'escussione della stessa. Nel caso in cui l'escussione della polizza fideiussoria non andasse a buon fine o non fosse possibile escuterla in tutto o in parte, il Responsabile di Asse procede all'avvio della procedura di riscossione coattiva nei confronti del beneficiario e ne dà comunicazione all'Autorità di Gestione. Si segnala infine che i Responsabili di Asse, qualora verificassero la presenza di situazioni debitorie a carico di beneficiari verso cui si sta provvedendo ad effettuare nuove erogazioni su altri progetti del POR FESR, sono tenuti a procedere con compensazione, ai sensi della l.r. 34/1978 e ss.mm.ii., e conseguentemente a informare l'Autorità di Gestione.

4.4 Accertamento dell'irregolarità, revoca, recuperi e ritiri

Ai fini della corretta gestione delle comunicazioni interne ed esterne all'Amministrazione regionale, il Responsabile di Asse, una volta accertata la violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali ed individuato l'ammontare di spesa non ammissibile al POR, verifica se tale violazione può configurarsi quale irregolarità e se le spese connesse alla violazione accertata siano già state imputate al bilancio comunitario.

Nel caso in cui le spese non riconoscibili non siano state ancora incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione alla Commissione europea, il Responsabile di Asse non è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 122, paragrafo 2, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013, per i quali si rimanda al seguente Capitolo 5. Al fine di consentire il monitoraggio delle posizioni debitorie, anche qualora riferite a importi non certificati, il Responsabile di Asse comunica il decreto di revoca parziale o totale del contributo all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Gestione, attraverso il caricamento del Decreto nell'apposita sezione del Sistema informativo (Modulo Esiti di SIAGE/Bandi e Servizi).

Irregolarità su spesa cuscinetto: necessità di tracciatura a Sistema

Nel caso in cui, a seguito di un controllo di secondo livello in progetti beneficiari di Aiuti di stato, sia stata individuata dall'Autorità di Audit una spesa irregolare che non concorre alla determinazione dell'importo liquidabile al beneficiario in quanto l'importo validato al netto delle spese irregolari è comunque sufficiente ad erogare la tranche di pagamento (cd. "spesa cuscinetto"), è comunque richiesto di dare evidenza dell'irregolarità della spesa a Sistema seguendo le procedure comunicate dall'Autorità di Gestione, ed è necessario dare evidenza nel decreto di liquidazione del contributo del non riconoscimento della spesa non ammissibile, pur con la liquidazione dell'intero contributo in quanto è superata la soglia minima per l'erogazione.

Nel caso in cui le spese non riconoscibili risultino già incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione alla Commissione europea, il Responsabile di Asse, in accordo con l'Autorità di Gestione, può valutare di:

- Ritiro: ritirare immediatamente la spesa irregolare dal Programma, detraendola dalla successiva Proposta di certificazione di spesa e consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni;
- Recupero: lasciare la somma irregolare temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero e procedere alla Proposta di de-certificazione della spesa solo a seguito dell'avvenuta restituzione della somma indebita da parte del beneficiario, e nel corso dello stesso periodo contabile. Se l'AdG non riesce ad introitare le somme da recuperare prima della chiusura del periodo contabile, è tenuta in ogni caso a dedurre la somma irregolare dalla Proposta di certificazione relativa alla domanda di pagamento intermedio finale tramite il ritiro della spesa oppure, se in base agli accordi fra le Autorità la domanda di pagamento finale per l'anno in oggetto viene presentata senza nuova spesa, tramite l'inserimento del ritiro nell'ambito della chiusura annuale dei conti.

Per le spese ritirate dal Programma prima dell'avvenuta restituzione, le "Note esplicative" alla Circolare Interministeriale del 12 Ottobre 2007 stabiliscono che *"la cancellazione, anche parziale, della operazione che ha dato origine all'irregolarità non deve essere trattata come un importo da recuperare. Ciononostante, al fine di rettificare la spesa precedentemente certificata alla Commissione, l'Autorità di Gestione deve fornire all'Autorità di Certificazione tutti gli elementi necessari a contabilizzare gli adeguamenti e dedurre la spesa cancellata dalla successiva Dichiarazione di spesa alla Commissione"*. Pertanto qualora il Responsabile di Asse, d'intesa con l'Autorità di Gestione, decida di procedere al ritiro dell'operazione, ne viene data comunicazione alla Autorità di Certificazione da parte dell'Autorità di Gestione, mediante l'inserimento del ritiro nella proposta di certificazione compilata per il tramite del Sistema Informativo. A seguito del ritiro della spesa irregolare dal Programma il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici indebitamente percepiti rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale, la quale non può nuovamente certificare alla Commissione somme ritirate.

Nel caso in cui invece la spesa irregolare sia stata certificata in un periodo contabile precedente a quello in cui l'irregolarità è stata rilevata, ed il Responsabile di Asse, previa intesa con l'Autorità di Gestione, decida di lasciare la spesa dell'operazione oggetto dell'irregolarità in sospeso nel POR, lo stesso provvede a comunicare l'adozione del decreto di revoca, parziale o totale, del contributo oltre che alla Autorità di Gestione anche all'Autorità di Certificazione, per la compilazione dei relativi elenchi sulle spese recuperate o da recuperare. La comunicazione della decisione di sospensione avviene per il tramite del Sistema informativo oppure per tramite dell'invio di una comunicazione elettronica (e-mail) da parte del Responsabile di Asse all'Autorità di Gestione e per conoscenza all'Autorità di Certificazione, indicando all'inizio del campo oggetto della e-mail il testo "COMUNICAZIONE SOSPENSIONE SPESA IRREGOLARE PROGETTO POR FESR 2014-2020" e descrivendo la motivazione, la spesa affetta e la relativa quota pubblica da lasciare in sospeso, ed allegando il Decreto di revoca alla comunicazione.

L'apertura di una scheda Olaf, quindi la comunicazione di un'irregolarità sopra la soglia comunitaria dei 10.000 EURO, è successiva all'accertamento dell'irregolarità da parte dell'RdA.

RITIRI NON CONSEGUENTI A IRREGOLARITA'

Nel corso della Programmazione si potrebbe verificare il caso di importi inseriti in dichiarazioni della spesa certificate relativi a meri errori materiali. Anche in questi casi, il Responsabile di Asse, d'intesa con l'Autorità di Gestione, procede al ritiro delle relative somme dal Programma, ed alla comunicazione alla Autorità di Gestione ed all'Autorità di Certificazione.

La comunicazione dell'avvenuto ritiro avviene per il tramite del Sistema Informativo oppure per tramite dell'invio di una comunicazione elettronica (e-mail) da parte del Responsabile di Asse all'Autorità di Gestione e per conoscenza all'Autorità di Certificazione, indicando all'inizio del campo oggetto della e-mail il testo "COMUNICAZIONE RITIRO SPESA CERTIFICATA PER ERRORE MATERIALE PROGETTO POR FESR 2014-2020" e descrivendo la motivazione, la spesa affetta e la relativa quota pubblica ritirata.

Quest'ultima procede alla detrazione dell'importo dalla successiva proposta di certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni. Non è invece necessaria la segnalazione di tali de-certificazioni nell'elenco degli importi ritirati dal Programma, di cui all'art. 143, par. 4, del Reg. (UE) 1303/13. A seguito

del ritiro della spesa il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici erroneamente erogati rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.

Se, a seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, il beneficiario non provvede a restituire le somme oggetto dell'irregolarità, il Responsabile di Asse deve dichiarare il mancato recupero.

4.5 Trattamento delle irregolarità sistemiche

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/13, per "irregolarità sistemica" si definisce "qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al [...] Regolamento [(UE)n. 1303/2013]] e alle norme specifiche di ciascun fondo".

Nel caso di rilevazione di un errore di sistema, l'AdG è tenuta ad estendere il campione dei progetti da verificare a tutte le operazioni interessate. Nell'esecuzione dei controlli, come già descritto nell'apposito Manuale, è necessario che il controllore provveda a segnalare, con elementi chiari e dettagliati, la tipologia di irregolarità nell'apposito campo della Checklist, indicandone la tipologia, la natura e se possibile le cause.

Inoltre, ai fini del trattamento delle irregolarità sistemiche e della mitigazione del rischio che possano ripetersi in futuro, i RdA provvedono ad indicare un quadro sintetico delle irregolarità rilevate nell'ambito dei controlli documentali di propria competenza, o derivanti dagli esiti dei controlli in loco, specificando se si tratta di interventi a titolarità o a regia regionale, e in quale macro processo si incardinano (acquisizione beni e servizi, opere pubbliche, erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari, affidamento *in house*, procedure concertativo-negoziali). Sulla base di tali informazioni, il RdA provvederà a codificare la tipologia di irregolarità e a darne comunicazione tempestiva all'AdG.

In sintesi, per far sì che talune tipologie di irregolarità di sistema possano non ripetersi in futuro, l'AdG deve:

- definire gli elementi che hanno determinato l'irregolarità di sistema;
- estendere le verifiche a tutta la tipologia di operazioni simili (al Macro processo);
- rideterminare il livello di rischio per il macro processo interessato con conseguente aggiornamento dell'analisi dei rischi e del Sistema di Gestione e Controllo;
- revisione della relativa pista di controllo;
- monitorare il sistema di gestione e controllo, con controlli attenti e prevedendo un campione di operazioni da controllare più elevato per i macro processi interessati.

Per quanto concerne le modalità di segnalazione delle irregolarità, dei soggetti coinvolti e delle modalità di revoca, recupero delle somme indebitamente erogate, si applica quanto descritto nel presente Manuale.

Come evidenziato nel "Manuale delle procedure e verifiche *in loco*", qualora il tasso di errore rilevato sia superiore al 2% della spesa sottoposta a controllo (soglia di rilevanza, ossia il livello massimo tollerabile di errore nell'esecuzione del controllo sul campione), la metodologia di campionamento potrà essere rivista prevedendo un aumento del campione di operazioni da sottoporre a verifica *in loco*.

5. SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ ALLA COMMISSIONE E RELAZIONI SUCCESSIVE

5.1 Relazione iniziale

L'apertura di una scheda Olaf, quindi la comunicazione di un'irregolarità sopra la soglia comunitaria dei 10.000 EURO, è successiva all'accertamento dell'irregolarità da parte dell'RdA.

Sono sempre segnalate alla Commissione le irregolarità di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2015/1970 con le informazioni elencate nello stesso articolo.

L'AdG comunica alla Commissione, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, le irregolarità accertate attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS – *Irregularities Management System*); applicazione che consente l'invio delle segnalazioni al Dipartimento per le Politiche Europee e, successivamente, da quest'ultimo, all'ufficio OLAF.

La valutazione da parte dell'AdG dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e la trasmissione del "modulo" del sistema IMS dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche Europee.

Non si devono comunicare le irregolarità qualora:

- non sia stata realizzata in tutto o in parte un'operazione a seguito di fallimento del beneficiario;
- l'irregolarità venga segnalata spontaneamente dal beneficiario;
- casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o Autorità di Certificazione prima dell'erogazione del contributo e comunque prima che la spesa sia stata inserita in una Dichiarazione di spesa certificata;
- casi di mera negligenza e/o errore, che non integrano fattispecie di irregolarità, né di frodi, anche sospette.

Nei casi in cui la violazione della normativa di riferimento o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell'inserimento della spesa in una delle certificazioni di spesa, non è richiesta la comunicazione stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

Se dagli esiti dei controlli effettuati emerge la sussistenza di un'irregolarità non ricompresa nelle ipotesi sopracitate, e rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione all'Unione europea sorge l'obbligo di comunicazione dell'irregolarità alla Commissione. In questo caso il Responsabile di Asse ha il compito di predisporre il modulo di segnalazione (Scheda OLAF) mediante il sistema di gestione delle irregolarità (IMS – Modulo 1848) e di trasferirla per il trattamento delle segnalazioni delle irregolarità all'Autorità di Gestione. Il sistema IMS costituisce l'applicazione *software* temporanea per la gestione delle segnalazioni delle irregolarità in osservanza delle condizioni specificate nei regolamenti di riferimento.

Qualsiasi nuova informazione che si dovesse rendere disponibile dopo la prima segnalazione (a titolo esemplificativo: decreto di ingiunzione al pagamento, avvio procedura di riscossione coattiva, avvio procedimento giudiziario, costituzione in giudizio, sentenza) deve essere oggetto di specifici aggiornamenti della Scheda OLAF.

5.2 Relazioni successive

(Comunicazioni di cui all'art. 4 dello stesso regolamento (per il contenuto vedi par. 2.1)).

Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1970.

Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificare, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità

Il Responsabile di Asse deve procedere ad aggiornare le Schede OLAF anche a seguito di ogni versamento, da parte del beneficiario, dell'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite, o di tranches delle stesse. Gli aggiornamenti delle Schede OLAF, anche in assenza di nuove informazioni, devono essere realizzati con cadenza trimestrale sul sistema I.M.S. e trasmessi all'Autorità di Gestione per il trattamento delle segnalazioni relative alle irregolarità. L'Autorità di Gestione provvede quindi all'invio di tutti i moduli di segnalazione alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, che a sua volta approva e inoltra alla Commissione Europea. Tutto il processo di creazione, validazione e trasmissione dei moduli è gestito on-line mediante il sistema I.M.S.

5.3 Sezione Raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità

L'AdG, oltre all'Autorità di Certificazione per l'area di propria competenza, è responsabile della gestione del sistema informatico di elaborazione e conservazione delle registrazioni dei dati relativi alle verifiche per l'accertamento e gestione delle irregolarità, compresi i sospetti casi di frode.

L'Autorità di Gestione, tramite il Sistema informativo SIAGE/Bandi e Servizi, verifica la gestione e la conservazione delle informazioni relative ai controlli svolti ed in particolare:

- a. la data e luogo dei controlli;
- b. il beneficiario e l'operazione oggetto dei controlli;
- c. l'ammontare della spesa controllata;
- d. gli estremi del provvedimento amministrativo o giudiziario relativo agli esiti dei controlli;
- e. l'eventuale irregolarità riscontrata: tipologia e ammontare della spesa irregolare;
- f. gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati di conseguenza.

Collabora e mette a disposizione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode delle informazioni necessarie per l'espletamento dei controlli necessari a campione (ex art. 3, Reg. (UE) 883/13).

6. PROCEDURE DI REVISIONE DEL MANUALE

Le revisioni al presente Manuale che si dovessero rendere necessarie verranno tempestivamente formalizzate e saranno oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Le revisioni potranno essere previste qualora:

- intervengano modifiche alla normativa comunitaria e/o nazionale di riferimento;
- si renda necessario allineare le procedure di attuazione del POR alle più generali procedure della Regione;
- siano presentate esplicite richieste da parte dei soggetti facenti parte delle Strutture coinvolte nell'attuazione del POR;
- siano introdotte nuove modalità di attuazione del POR atte ad ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Con cadenza annuale l'AdG procederà comunque ad un'analisi della validità delle scelte procedurali adottate sulla base delle "lezioni" tratte dall'esperienza maturata e della coerenza e funzionalità rispetto al contesto attuativo.